

Giudice Istruttore, il quale potrebbe quindi adire a tutte le soluzioni possibili (applicazione dell'ammnistia, proscioglimento con formula piena o rinvio a giudizio). L'ammnistia, d'altra parte non è rinunciabile dall'imputato e soltanto quando risulta una causa di estinzione del reato, ma già esistono prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato, il Giudice deve pronunciarsi nel merito, prosciogliendo con la formula prescritta.

Contro il provvedimento del Giudice con il quale sia applicata l'ammnistia, sarebbe quindi proponibile l'impugnazione per violazione di legge; in questo caso dovrebbe, cioè, l'imputato poter dedurre che nonostante la esistenza di prove evidenti per il proscioglimento con formula piena, il Giudice ha violato la legge. Dal punto di vista sostanziale, l'imputazione al dott. Marinelli, non riguarda direttamente l'I.C.A., ma una "collegata", la quale non ha almeno per ora deliberato di procedere all'azione di responsabilità. D'altra parte la posizione